

**Disposizioni urgenti in materia di formazione professionale per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2022, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia di sistema regionale di certificazione delle competenze)**

Signori Consiglieri,

la Regione Marche dispone di una legge specifica sulla formazione professionale, la legge regionale 26 marzo 1990, n. 16 recante "Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale", la quale disciplina (in attuazione degli articoli 3, 4, 35, 117 e 118 della Costituzione, degli articoli 4, 5 e 6 dello Statuto regionale, degli articoli 35 e seguenti del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, della legge 21 dicembre 1978, n. 845) lo svolgimento della formazione professionale al fine di contribuire a rendere effettivo il diritto al lavoro, secondo la libera scelta di ciascuno, e di favorire la crescita della personalità dei lavoratori attraverso l'acquisizione di una adeguata preparazione professionale.

Oltre alla l.r. 16/1990, è necessario citare anche la legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2 "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro" ed in particolare gli articoli 1, 2 e 3. La norma prevede che la Regione eserciti le proprie competenze legislative ed amministrative in materia di occupazione, tutela e qualità del lavoro nel rispetto della Costituzione, dei principi della legislazione statale, dello Statuto regionale e dell'ordinamento dell'Unione europea. Tra le altre cose la Regione riconosce il diritto al lavoro come diritto della persona e promuove:

- a) politiche attive del lavoro finalizzate a consentire a tutti l'accesso al mercato del lavoro in condizioni di piena regolarità rispetto a quanto stabilito dalla legge e dai contratti collettivi;
- b) pari opportunità nell'accesso al lavoro e alla formazione, sostiene azioni positive contro la discriminazione di genere e promuove l'inserimento lavorativo dei giovani e la stabile occupazione, in particolare dei soggetti svantaggiati;
- c) integrazione tra le politiche regionali del lavoro e quelle in materia di istruzione e formazione, sociali e per lo sviluppo economico e del territorio, al fine di garantire il diritto di accesso all'apprendimento lungo il corso della vita.

Il sistema così definito dal legislatore regionale ha subito nel corso degli anni qualche aggiustamento ed aggiornamento, ma è sostanzialmente rimasto immutato fino all'avvento della recente legge regionale 30 dicembre 2022, n. 30 recante "Disposizioni urgenti in materia di sistema regionale di certificazione delle competenze", norma questa che ha previsto una profonda innovazione all'interno del sistema regionale della formazione prevedendo la messa a regime del cosiddetto Sistema della certificazione delle competenze.

L'intervento normativo si era reso necessario al fine di adeguare le norme regionali in materia di certificazione delle competenze e dei servizi di individuazione, validazione e certificazione degli apprendimenti formali, non formali e informali, alle sopravvenute norme europee e statali e in particolare alle previsioni del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 nonché ai successivi decreti ministeriali attuativi.

Oggi la Regione Marche si trova nella necessità di dover nuovamente adeguare il proprio ordinamento rispetto a quanto richiesto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano Nuove Competenze-Transizioni, norma che dovrà essere approvata come da cronoprogramma di cui al Decreto Interministeriale 29 marzo 2024, entro la fine di settembre 2025. Tale norma andrà ad integrare ed emendare la già vigente l.r. 30/2022.

La nuova norma prevede tutto quanto richiesto dal PNRR e dal PNC-Transizioni, in particolare agli articoli 1, che indica le finalità, e 2, che esplicita le attività che dovranno essere implementate dalla Giunta regionale. A seguire poi l'articolo 3, che indica come la Giunta regionale dovrà adottare gli atti necessari all'attuazione della legge, entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore. Infine l'articolo 4, che attesta l'invarianza finanziaria e l'articolo 5 che, proprio in ragione della imminente scadenza prevista dal DIM 29 marzo 2024, prevede l'urgenza della procedura di approvazione.

Con l'approvazione della legge, che andrà ad emendare la vigente l.r. 30/2022, la Regione Marche si dota di un impianto normativo non solo adeguato alle richieste del PNRR e PNC – Transizioni, ma soprattutto promuove l'apprendimento permanente quale diritto della persona e assicura a tutti pari opportunità di riconoscimento e valorizzazione delle competenze comunque acquisite, nonché garantisce che le attività di formazione siano pianificate in base alle esigenze espresse dal mercato del lavoro.

La norma prevede infatti che la Regione detti disposizioni di adeguamento a quanto stabilito dalla normativa europea e statale vigente in relazione sia agli standard minimi e ai livelli essenziali delle prestazioni del sistema nazionale di certificazione delle competenze e dei servizi di individuazione, validazione e certificazione degli apprendimenti formali, non formali e informali di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, sia alla promozione di un'offerta formativa basata sulla rilevazione delle dinamiche occupazionali e orientata all'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.

La norma proposta consta di cinque articoli. L'articolo 1 "Oggetto e finalità" definisce l'oggetto e le finalità della norma ed introduce i nuovi criteri e modalità da seguire nell'esercizio delle attività che sono già svolte ordinariamente dalle strutture regionali competenti perseguendo, in particolare, l'operatività degli strumenti di contrasto allo squilibrio tra domanda e offerta di competenze. Delinea quindi come dovrà essere effettuata la programmazione regionale della formazione professionale al fine di assicurare il conseguimento degli adempimenti connessi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal Piano Nuove Competenze-Transizioni. L'articolo 2 "Modifiche alla l.r. 30/2022" recepisce le disposizioni di adeguamento a quanto stabilito dalla normativa europea e statale vigente in relazione, nell'esercizio delle attività già svolte dalle competenti strutture regionali. L'articolo 3 "Disposizioni finali" fissa il termine massimo entro il quale la Giunta regionale deve adottare gli atti conseguenti nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, ovvero dodici mesi dall'entrata in vigore della norma stessa. L'articolo 4 "Invarianza finanziaria" attesta che dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Alla sua attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente. L'articolo 5 "Dichiarazione d'urgenza" dispone l'urgenza della legge, motivata dalla necessità di ottemperare a quanto previsto dalla "roadmap" approvata con decreto interministeriale del 29 marzo 2024, in base alla quale le leggi regionali dovranno entrare in vigore entro la fine di settembre 2025.

La norma proposta non comporta oneri organizzativi aggiuntivi in quanto le attività disciplinate rientrano tra quelle già assegnate al personale in servizio presso le strutture regionali competenti in materia. Tali attività vengono già svolte dalle competenti strutture della Giunta regionale. In particolare l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro (ORLM), istituito con la l.r. 38/1998, incardinato nel Dipartimento politiche sociali, istruzione, formazione e lavoro, è una struttura stabile e con personale dedicato, da anni fornisce statistiche e analisi sull'andamento del mercato del lavoro nelle Marche e documentazione di approfondimento su aspetti specifici del lavoro e della formazione mentre il Settore formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali ha al proprio interno una EQ ed una struttura anch'essa stabile e dedicata che si occupa di Repertorio delle qualifiche professionali e di certificazione delle competenze.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

L'articolo definisce l'oggetto e le finalità della norma ed introduce i nuovi criteri e modalità da seguire nell'esercizio delle attività che sono già svolte ordinariamente dalle strutture regionali competenti perseguendo, in particolare, l'operatività degli strumenti di contrasto allo squilibrio tra domanda e offerta di competenze. Delinea quindi come dovrà essere effettuata la programmazione regionale della formazione professionale al fine di assicurare il conseguimento degli adempimenti connessi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal Piano Nuove Competenze-Transizioni.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 2 (Modifiche alla l.r. 30/2022)

L'articolo recepisce le disposizioni di adeguamento a quanto stabilito dalla normativa europea e statale vigente in relazione, nell'esercizio delle attività già svolte dalle competenti strutture regionali.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 3 (Disposizioni finali)

L'articolo fissa il termine massimo entro il quale la Giunta regionale deve adottare gli atti conseguenti nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 4 (Invarianza finanziaria)

L'articolo attesta che dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Alla sua attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Articolo 5 (Dichiarazione d'urgenza)

L'articolo dispone l'urgenza della legge, motivata dalla necessità di ottemperare a quanto previsto dalla "roadmap" approvata con Decreto interministeriale del 29 marzo 2024, in base alla quale le leggi regionali dovranno entrare in vigore entro la fine di settembre 2025.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Attestazione in merito all'impatto organizzativo

L'attuazione di questa legge non comporta oneri organizzativi aggiuntivi in quanto le attività disciplinate rientrano tra quelle già assegnate al personale in servizio presso le strutture regionali competenti in materia. La Regione Marche, al fine di assicurare il conseguimento degli adempimenti connessi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come da ultimo approvato con la Decisione di esecuzione del Consiglio del 14 novembre 2024, in coerenza con le linee programmatiche delineate dal Piano Nuove Competenze-Transizioni, con questa legge detta disposizioni in materia di formazione perseguendo l'operatività degli strumenti di contrasto al disallineamento tra domanda e offerta di competenze nel mercato del lavoro, a integrazione delle misure e dei meccanismi già previsti nell'ordinamento regionale e, in particolare, nelle leggi regionali 26 marzo 1990, n. 16 (Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale) e 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).